

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MURMURA, IANNIELLO, PATRIARCA, CARIGLIA,
FORTE, SARTORI, DELL'OSSO, SALERNO, NIEDDU, COVIELLO e
DI STEFANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1988

Disposizioni particolari per i dirigenti generali delle amministrazioni dello Stato e categorie collegate

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame, con l'auspicio di ottenerne l'approvazione, è uno schema di provvedimento di modesta entità, che non ha l'ambizione di risolvere i grossi e gravi problemi che da tempo affliggono l'Amministrazione dello Stato, ma che è, tuttavia, idoneo a produrre apprezzabili benefici, senza grossi sacrifici. Ciò non fosse altro perchè esso concerne poche centinaia di persone (meno di novecento) che costituiscono il vertice della dirigenza statale (i dirigenti generali), ossia i titolari di quelle altissime funzioni amministrative (direttori generali, prefetti e ambasciatori) che, per dirla con le parole dell'ex Ministro Giannini, sono il vero punto di raccordo tra politica (espressa da Parlamento e Governo)

ed Amministrazione che deve attuarla. Per taluni non onerosi riflessi, il provvedimento concerne anche gli alti gradi della gerarchia militare (generali ed ammiragli), i professori universitari ed i magistrati. E valga il vero.

La proposta si sviluppa in quattro articoli, in merito a ciascuno dei quali si evidenziano i più importanti aspetti.

L'articolo 1 estende ai dirigenti generali la disposizione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che prevede il collocamento in soprannumero, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, di professori universitari ordinari ed il successivo loro collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno di età.

La norma proposta è intesa, quindi, ad elevare il limite superiore d'età per il collocamento a riposo dei dirigenti generali dagli attuali sessantacinque ai settanta anni. Ciò consentirebbe:

di allineare, ai fini del limite di età per il collocamento a riposo, i dirigenti generali con i professori universitari, i magistrati ordinari ed amministrativi, gli avvocati dello Stato e sostanzialmente anche con i generali e gli ammiragli, i quali ultimi godono del particolare istituto della posizione di «ausiliaria»;

di consentire all'Amministrazione dello Stato di continuare ad avvalersi per altri cinque anni della professionalità, esperienza e dedizione al lavoro di un'élite prestigiosa di funzionari, ancora - sulla base dei dati universali sul prolungamento della vita - nel pieno vigore della propria maturità intellettuale. E ciò, peraltro, senza una maggiore spesa, ossia in forma sostanzialmente gratuita. Infatti, si tratta di funzionari che, nella quasi totalità, hanno raggiunto i quaranta anni di servizio e, quindi, maturato il diritto alla pensione nella misura massima consentita (94 per cento dello stipendio). Tenuto conto, poi, che la pensione non sarebbe più gravata dai contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'impiegato, ne consegue che l'ammontare netto della pensione sarebbe superiore al netto dello stipendio che gli stessi alti dirigenti verrebbero a percepire restando in servizio;

l'utilizzazione dei predetti dirigenti generali nelle forme ritenute più convenienti dal Governo: o permanendo nella titolarità degli uffici già ricoperti, ovvero quali consiglieri ministeriali per lo studio di particolari progetti di rilevante interesse dell'Amministrazione, o per l'attuazione dei medesimi, ovvero come capi di gabinetto, capi di ufficio legislativo, rappresentanti dell'Amministrazione in seno ai consigli di amministrazione ed ai collegi sindacali di enti soggetti alla vigilanza dello Stato, eccetera. Ciò sia presso l'Amministrazione di appartenenza che presso altre, statali e non statali, in attuazione degli istituti giuridici previsti dalla vigente normativa.

Tale proposta proroga del collocamento a riposo dei dirigenti generali non contrasterebbe neppure con le legittime aspettative di

carriera degli altri dirigenti, in quanto i primi verrebbero collocati in «soprannumero». Analogamente a quanto avviene, appunto, per i professori universitari e per gli alti gradi militari «in ausiliaria». Per i magistrati e gli avvocati dello Stato vigono istituti diversi, ma dagli effetti analoghi: promozione in soprannumero o a ruolo aperto, o progressione per classi di stipendio.

A fugare ogni preoccupazione, va subito precisato che il previsto «soprannumero» per i dirigenti generali riguarderebbe, a regime, ossia a far carico dal sesto anno della nuova legge, meno di duecento unità (circa centotanta).

Per completezza di informazione, si rileva che, a ragion veduta, la proposta non concerne tutti i dirigenti, compresi quelli delle qualifiche inferiori ai dirigenti generali. E ciò, a parte che non sussistono le stesse ragioni di base, perchè il «soprannumero» in questo caso riguarderebbe circa duemila unità, cosa che potrebbe creare non indifferenti problemi organizzativi; d'altra parte, se non si ricorresse al «soprannumero», si sottrarrebbero ai giovani delle qualifiche direttive iniziali il 30 per cento circa dei posti dirigenziali, con le gravi negative conseguenze facilmente intuibili.

Il secondo comma dell'articolo 1 è ispirato da evidenti motivi di rigore e serietà: impedire ogni tentazione di speculazione sul soprannumero.

Poichè, come si è visto nell'esame dell'articolo 1, lo stipendio netto dei dirigenti generali che verrebbero trattenuti in servizio dopo il compimento del sessantunesimo anno di età sarebbe inferiore all'ammontare della pensione, l'articolo 2, per non aggravare ulteriormente la situazione economica degli interessati, consente che ai medesimi possa, a domanda, essere liquidata l'indennità di buonuscita già maturata, salvo conguaglio a fine del rapporto d'impiego. In sostanza si tratta di estendere un istituto giuridico già vigente per situazioni analoghe; ad esempio: impiegato dimissionario che venga poi riassunto in servizio, ai sensi dello statuto degli impiegati civili; dirigente generale che venga nominato consigliere di Stato o della Corte dei conti dopo il collocamento a riposo quale dirigente, eccetera.

Per evidenti motivi di giustizia ed uniformità, la disposizione contempla tutte le categorie di dipendenti civili dello Stato che versano in analoghe condizioni (magistrati, professori universitari); per il personale militare in ausiliaria e richiamato in servizio, la norma trova già applicazione.

Questa disposizione comporta un modesto onere a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 3 è inteso ad eliminare una situazione di squilibrio che in fatto si realizza provocando grave malcontento nell'ambito della stessa categoria dei dirigenti generali.

È noto che la funzione di vertice amministrativo, nell'ambito dei Ministeri, è quella del direttore generale. Ora accade che tale funzione, che statutariamente compete ai dirigenti generali di livello C, presso varie Amministrazioni venga disimpegnata da funzionari di livello B ed A, in quanto tali posti di funzione sono previsti nei ruoli organici delle particolari Amministrazioni di cui trattasi. Ci si intende riferire non solo al caso clamoroso della Giustizia, dove la funzione di direttore generale (funzione tipicamente amministrativa anche in questo Dicastero) è svolta da magistrati con qualifica di presidente di sezione della Cassazione, e, quindi, provvisti del corrispondente stipendio, ma anche a quello della Difesa, dove a fianco di direttori generali civili vi possono essere direttori generali che rivestono il grado di generale di corpo d'armata e corrispondenti; a quello dell'Interno, dove i direttori generali sono tutti prefetti di prima classe, e a quello degli Affari esteri, dove i direttori generali sono ministri plenipotenziari di prima

classe ed anche ambasciatori. In codesti Ministeri, poi, accade non infrequentemente che *a latere* del direttore generale, e quindi senza averne la responsabilità, prestino servizio dirigenti generali di livello superiore al livello C, rivestito dalla generalità dei direttori generali dei Ministeri e dei direttori centrali delle Aziende autonome dello Stato.

Per ovviare a tale situazione, si è recepita nell'articolo in esame una proposta laboriosamente concordata nell'ambito delle categorie interessate a cura dell'Associazione nazionale dei dirigenti generali dello Stato. Secondo tale proposta, ai dirigenti generali di livello C e B, che sostanzialmente raggiungono, attraverso il maturare delle classi di stipendio, l'ammontare dello stipendio iniziale del livello rispettivamente superiore (nel secondo caso, tra i due contemplati, addirittura si supera lo stipendio iniziale), è attribuito quest'ultimo stipendio, con la relativa progressione economica.

Anche questa proposta comporta un onere di entità del tutto modesta. Infatti: in relazione alle varie situazioni dei ruoli ed ai tempi medi di avanzamento al livello B, i prefetti ed i ministri plenipotenziari di seconda classe sostanzialmente non sono interessati al provvedimento; nei restanti casi, per effetto del numero delle classi di stipendio richieste perchè la norma possa trovare applicazione (tre classi corrispondenti a sei anni di anzianità di qualifica, per il livello C e due classi, pari a quattro anni di anzianità, per il livello B).

L'articolo 4 quantifica l'ammontare dell'onere e ne indica la copertura a carico del capitolo 6856 del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti generali di livello A, B e C delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è estesa l'applicazione del disposto di cui al primo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, omissis il riferimento all'inizio di anno accademico.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei confronti dei dirigenti generali che, all'atto del compimento del sessancinquesimo anno di età, non abbiano maturato, anche cumulativamente, almeno un anno di anzianità nelle qualifiche di livello A, B e C.

Art. 2.

.1 Ai dipendenti dello Stato che, ai sensi di disposizioni di legge, permangono in servizio dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età si applica, a domanda, il disposto dell'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Art. 3.

1. Ai dirigenti generali di livello C è attribuito, al conseguimento della terza classe di stipendio, lo stipendio iniziale dei dirigenti generali di livello B, con la relativa progressione economica; ai dirigenti generali di livello C e B è attribuito, al conseguimento della seconda classe dello stipendio previsto per quest'ultima qualifica, lo stipendio iniziale dei dirigenti generali di livello A con la relativa progressione. Si applica, con gli opportuni adattamenti, il disposto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869.

2. In prima applicazione non si fa luogo a corresponsione di eventuali competenze arretrate.

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° luglio 1988.

Art. 4.

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni per l'anno 1988, lire 250 milioni per l'anno 1989 e lire 350 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1988.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.